SENATO DELLA REPUBBLICA

– VI LEGISLATURA —

(N. 2357)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE MARZI, COLLESELLI, BUCCINI, ARTIOLI, DAL FAL-CO, DEL PACE, BALBO, ROSSI Dante, TIRIOLO, TEDESCHI Franco, PISTOLESE, CACCHIOLI, MARI, GADALETA, ZAVATTINI, MARTINA e CASSARINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1975

Proroga al 31 dicembre 1977 della riduzione al 6 per cento dell'aliquota IVA sui prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo

Onorevoli Senatori. — Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'IVA, ha gravato i prodotti petroliferi impiegati in agricoltura dell'aliquota normale del 12 per cento, contrariamente ad altri mezzi e servizi tecnici e di produzione o gravati dell'aliquota ridotta del 6 per cento, come i fertilizzanti, i fitosanitari, i mangimi, i pannelli oleosi (voci 66, 67, 68, 69, 70, 72, 82, 84 e 85 della tabella A, parte II) o addirittura esentati, come le prestazioni di servizio mediante macchine agricole rese a imprese agricole singole o associate (art. 10, voce n. 20).

La lievitazione dei prezzi, conseguente alla crisi petrolifera, ha sottoposto l'agricoltura ad un crescente appesantimento dei suoi costi di produzione. Solo nel settore dei carburanti usati per le lavorazioni agricole, dal 31 dicembre 1972 al 30 novembre 1975, gli aumenti verificatisi nei prezzi al consumo, al netto dell'IGE o IVA, possono essere valu-

tati per il petrolio, gasolio e benzina rispettivamente dell'ordine del 231,94, 269,35 e 329,28 per cento.

In considerazione di tale situazione e soprattutto per la necessità di incentivare la produzione agricola, il Parlamento, in occasione della conversione in legge del decretolegge 29 settembre 1973, n. 578, con l'introduzione dell'articolo 1-bis prevista dalla legge 13 novembre 1973, n. 733, provvide a ridurre l'aliquota dell'IVA gravante sui prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo al 6 per cento fino al 31 dicembre 1974. Detto termine fu poi prorogato al 31 dicembre 1975, sempre su iniziativa del Parlamento, in occasione della conversione in legge del decretodegge 6 duglio 1974, n. 251, con l'aggiunta dell'articolo 3-sexies disposta dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1974, n. 346.

Al Senato, durante la discussione per la conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, il Governo accettò un ordine

LEGISLATURA VI — DISEGNI DĻ LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del giorno con cui si invitava l'Esecutivo « ad adottare tempestivi opportuni provvedimenti per la proroga almeno biennale della riduzione al 6 per cento dell'IVA per i prodotti petroliferi agevolati ad uso agricolo e per la pesca in acque interne ».

Si tenga presente che l'applicazione dell'aliquota normale del 12 per cento comporterebbe sui prezzi al consumo, IGE compresa, vigenti al 31 dicembre 1972 un ulteriore incremento degli aumenti percentuali valutabile dell'ordine del 20 per cento circa come dimostrato dalla tabella che si allega.

Vi è da considerare, infine, che il minor introito di imposta sul valore aggiunto, conseguente alla riduzione dell'aliquota al 6 per cento, è ammontato per il 1974 a lire 7 miliardi circa (lire 7.073.745.023 di cui lire

367.879.660 per il petrolio, lire 5.897.276.730 per il gasolio e lire 808.588.633 per la benzina) e che per il 1975 esso può essere valutato al massimo dell'ordine di 7,1-7,2 miliardi.

Tenuto conto degli annunciati ulteriori aumenti dei prezzi di tali prodotti e che permangono, aggravate, le motivazioni per le quali fu adottata la riduzione dell'aliquota IVA al 6 per cento, si sottopone alla vostra considerazione l'approvazione dell'allegato disegno di legge concernente la proroga al 31 dicembre 1977 di tale aliquota per i prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo e per la pesca nelle acque interne.

Si chiede l'applicazione delle norme dell'articolo 80 del Regolamento per la discussione del disegno di legge.

COMPARAZIONE PREZZI AL CONSUMO DEI PRODOTTI PETROLIFERI PER USO AGRICOLO

	Prezzi al consumo (L./q.le) al 1°-12-75 (1) al 31-12-72 (2)			
Petrolio			in toxoto dos.	,,
Al netto di IVA o di IGE	8.430,00	2.539,60	5.890,40	231,94
Al lordo di IVA al 6% o IGE al 9,30%	8.935,80	2.800,00	6.135,80	219,14
Al lordo di IVA al 12% o IGE al 9,30%	9.441,60	2.800,00	6.641,60	237,20
Gasolio Al netto di IVA o di IGE Al lordo di IVA al 6% o IGE al 9,30% Al lordo di IVA al 12% o IGE al 9,30%	8.375,00 8.877,50 9.380,00	2.267,50 2.500,00 2.500,00	6.107,50 6.377,50 6.880,00	269,35 255,10 275,20
Benzina			•	
Al netto di IVA o di IGE	11.515,00	2.682,40	8.832,60	329,28
Al lordo di IVA al 6% o IGE al 4,20%	12.205,90	2.800,00	9.405,90	335,93
Al lordo di IVA al 12% o IGE al 4,20%	12.896,80	2.800,00	10.096,80	360,60

⁽¹⁾ Sui prezzi al consumo del 1975 grava l'IVA.

⁽²⁾ Sui prezzi al consumo del 1972 grava l'IGE.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne è ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1977.